

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

61.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:			
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Barzanti Nedo (gruppo DP-comunisti)	12
Barzanti Nedo (gruppo DP-comunisti)	3	Bassi Montanari Franca (gruppo verde)	15
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	3	Berselli Filippo (gruppo MSI-DN)	9
Procacci Anna Maria (gruppo verde)	3	Cristoni Paolo (gruppo PSI)	15
		Grosso Gloria (gruppo PSDI)	15
		Procacci Annamaria (gruppo verde)	6, 7, 9
		Scalia Massimo (gruppo verde)	15
		Tessari Alessandro (gruppo federalista europeo)	16
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodi-giani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri; di iniziativa popolare: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri; Scevaroli ed altri</i>) (61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577-B)	3	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore</i>	3, 5	Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6315)	18, 23
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	9, 12, 15, 18	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	25, 29
Angelini Piero, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	4	Bassi Montanari Franca (gruppo verde)	22
		Bruni Francesco (gruppo DC)	29
		Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	25, 29
		Grosso Gloria (gruppo PSDI)	25
		Procacci Annamaria (gruppo verde)	23
		Votazione nominale:	
		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sui disegni di legge nn. 6315, 6298 e 6286, iscritti ai primi punti dell'ordine del giorno, procederemo ora alla discussione della proposta di legge n. 61-B per poi passare, una volta pervenuti i pareri, ai citati progetti di legge.

NEDO BARZANTI. Signor presidente, ritengo sia più opportuno sospendere la seduta in attesa dell'espressione dei pareri, piuttosto che procedere immediatamente alla discussione della proposta di legge n. 61-B. Inoltre vorrei sapere se siano già pervenuti i pareri prescritti per tale provvedimento.

LINO OSVALDO FELISSARI. Sono favorevole alla proposta del presidente di passare immediatamente alla discussione della proposta di legge n. 61-B in attesa dell'espressione dei pareri richiesti per i disegni di legge iscritti ai primi punti dell'ordine del giorno. Ricordo peraltro che ciò corrisponde ad una decisione assunta nel corso dell'ultimo ufficio di presidenza e non va assolutamente inteso come una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

ANNA MARIA PROCACCI. Signor presidente, le chiedo di porre in votazione la sua proposta.

PRESIDENTE. A parte la considerazione che, come giustamente ricordava l'onorevole Felissari, al riguardo era stato raggiunto un accordo nell'ultimo ufficio di presidenza, la mia proposta si è resa necessaria proprio perché ci troviamo costretti a rinviare la discussione dei primi tre provvedimenti all'ordine del giorno sui quali non sono stati ancora espressi i prescritti pareri.

Pongo in votazione la proposta di passare immediatamente alla discussione della proposta di legge n. 61-B, per procedere poi, una volta pervenuti i pareri, all'esame dei citati progetti di legge.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge Fian-drotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri; di iniziativa popolare: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri; Scevarolli ed altri) (61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Amodeo, Alagna, Andò, Buffoni, Cappiello e Principe; Fiandrotti, Cristoni, D'Addario,

Di Donato, La Ganga, Montali, Orciari, Polverari, Lodigiani, Piermartini, Barbalace, Fiorino, Ferrarini, Piro e Salerno; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli, Capria, Caria, Del Pennino e Battistuzzi; Martelli, Capria, Di Donato, Amodeo, Andò, Artioli, Barbalace, Boniver, Breda, Cappiello, Cardetti, Curci, D'Amato Carlo, Del Bue, Dell'Unto, Diglio, Ferrarini, Fiandrotti, Iossa, Lodigiani, Mancini Giacomo, Mastrantuono, Mazza, Milano, Montali, Mundo, Nonne, Pietrini, Piermartini, Piro, Reina, Rotiroti, Salerno e Scotti Virginio; Minucci, Alborghetti, Angeloni, Barzanti, Bevilacqua, Binelli, Bonfatti Pains, Boselli, Bulleri, Cicerone, Civita, Conti, Fachin Schiavi, Felissari, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Nardone, Poli, Sapio, Serafini Massimo, Stefanini, Testa Enrico, Toma, Grilli, Gasparotto e Tagliabue; Diglio, Cristoni, Ferrarini, D'Addario, Cavicchioli, Savino, Curci e Polverari; Aniasi, Moroni, Labriola, Del Bue, Buffoni, Maccheroni, Balsamo, Seppia, Testa Antonio, Salerno, Ferrarini, Santarelli, Mazza, De Carli, Noci, Amodeo, Mastrantuono, Cavicchioli, Polverari e Cerofolini; Scotti Vincenzo, Bruni Francesco, Orsini Gianfranco, Azzolini, Augello, Balestracci, Cafarelli, Carus, Fumagalli Carulli, Nenna D'Antonio, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zaniboni, Zuech, Andreoni, Biasci, Campagnoli, Contu, D'Alia, Lobianco, Micheli, Pellizzari, Rabino, Silvestri, Torchio, Urso, Zambon, Agrusti, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Battaglia Pietro, Biafora, Borra, Bortolani, Caccia, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cursi, Dal Castello, D'Angelo, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Frasson, Galloni, Gei, Gelpi, Gottardo, Gregorelli, Grillo Luigi, Lombardo, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perani, Perrone, Piccoli, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi di Montelera, Sanese, Sangalli, Sapienza, Saretta, Savio, Sinesio, Stega-

gnini, Tancredi, Tassone, Viscardi, Viti, Volponi, Zampieri, Zarro e Zoppi; Bassanini e Testa Enrico; Berselli, Servello, Baghino, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospirì, Trantino, Tremaglia e Valensise; di iniziativa popolare: « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », già approvata, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 23 maggio 1991 e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri; Scevarolli ed altri, nella seduta antimeridiana del 21 gennaio 1992.

Nella mia qualità di relatore, mi richiamo interamente alle considerazioni svolte all'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento.

PIERO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Parlerò brevemente per consegnare agli atti della Commissione la valutazione che il rappresentante del Ministero dell'ambiente dà dell'intera vicenda. Ho seguito personalmente i lavori presso l'altro ramo del Parlamento e già in quella sede ho avuto modo di esprimere il mio parere, che risulta agli atti e che quindi non ha bisogno di ulteriori commenti. In sostanza non ritengo che nel corso della discussione al Senato vi siano stati quelli che qualcuno ha definito stravolgimenti del testo; infatti il Governo ha mantenuta ferma la propria posizione contraria a soddisfare le esigenze dei cacciatori.

Anche riguardo al rapporto fra cacciatore e territorio, che rappresenta un punto fondamentale del provvedimento, non vi è stato alcun mutamento peggiorativo del testo. Se, nonostante quanto si afferma e si scrive sui giornali, tale rapporto è stato mantenuto, non è affatto vero che siano state modificate le competenze provinciali perché al riguardo il testo della Camera è rimasto invariato.

Non è neppure mutato il calendario venatorio, anche se qualcuno sostiene che la modifica introdotta può creare problemi per la caccia agli ungulati. I contrasti sorti al riguardo al Senato sono nati da un emendamento presentato dal rappresentante di Bolzano, emendamento che prevedeva appunto questo tipo di caccia nelle province di Trento e Bolzano. Ebbene, l'errore della Commissione è stato quello di voler estendere questo tipo di caccia a tutto il paese, ma altro è la caccia ai caprioli e ai cervi nelle province di Bolzano e Trento, altro è la caccia a tali animali in altre zone d'Italia.

Il fatto però che questa deroga sia soggetta ad una decisione delle regioni di fatto istituisce un controllo ed evita quei rischi che qualcuno potrebbe ipotizzare.

La posizione che il Governo ha tenuto è stata ferma rispetto ai tentativi di spostare le date di apertura e chiusura della caccia al 18 agosto e al 28 febbraio.

Aggiungo che a me sembra pretestuosa la polemica portata avanti da chi non conosce realmente il problema relativamente alla caccia nei parchi. Ho letto che talune associazioni ambientaliste hanno ingaggiato una battaglia sproporzionata rispetto ad esigenze del tutto contrarie alla verità. Oggi in alcuni parchi regionali la caccia è consentita, come per esempio in Lombardia. Infatti una serie di leggi regionali lo consentono e tutti i colleghi sanno che una delle battaglie più dure condotte, prima qui alla Camera e poi al Senato, è stata per tentare di introdurre appunto la possibilità di cacciare nei parchi regionali.

Il Ministero dell'ambiente ed io in prima persona ci siamo battuti su questo punto anche allo scopo di salvaguardare il principio che non vi è differenza tra le normative riguardanti i parchi nazionali e quelle relative ai parchi regionali. Come dicevo, abbiamo difeso questa posizione non solo alla Camera ma anche al Senato salvaguardando l'attuale disciplina.

Chi voglia valutare l'attuale testo lo deve confrontare non con quello che immagina sia la realtà di un altro paese ma

avendo ben presente quella del nostro paese, dove oggi è possibile per diritto, non per violazione del diritto, cacciare nei parchi regionali.

Il testo approvato dal Senato mantiene il divieto di caccia nei parchi regionali prevedendo contemporaneamente lo slittamento di un anno del divieto di cacciare in queste aree protette fissato dalla legge n. 394 del 1991. Ciò permetterà di evitare la caccia nel 10 per cento del territorio nazionale, essendo questa la percentuale di territorio protetto che risulterà quando la norma sarà a regime.

È questo un fatto significativo perché consente di ripерimetrare un parco, come quello del Ticino, costituito sul presupposto che è permesso cacciare all'interno dei parchi regionali. Ritengo questa misura legittima e giusta perché sono convinto della necessità di rivedere la disciplina che ha consentito la costituzione di parchi all'interno dei quali è possibile cacciare; non mi sembra un fatto scandaloso, mentre ritengo una vera e propria manipolazione l'intento di fare di questo punto un terreno di scontro.

Il parere che esprime il Governo è lo stesso che ha manifestato davanti alla Commissione ambiente del Senato e che gli atti documentano; riconosco che in molti aspetti avremmo voluto trovarci di fronte ad una situazione diversa. Per esempio scandalizza il Governo il fatto che non sia stato mantenuto il divieto di caccia fino ad un'ora prima del tramonto, divieto che dal punto di vista della protezione della natura appare assai importante.

Nel ribadire che i punti cardine del provvedimento sono stati mantenuti (calendario, rapporto cacciatore - territorio, divieto di caccia nei parchi), mi rimetto alle valutazioni dei colleghi per sperare che questa legge, pur con tutti i punti controversi che contiene, sia migliore dell'attuale disciplina dal punto di vista protezione della fauna e della natura.

PRESIDENTE. Mi riconosco interamente nelle parole del sottosegretario Angelini.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor presidente, nonostante le obiezioni di qualcuno riguardo alla ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, penso che l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento n. 61 rappresenti una buona occasione per riflettere sul testo, un testo su cui noi verdi abbiamo consumato energie per tre anni e rispetto al quale ci saremmo aspettati un epilogo diverso. Nel corso di questi tre anni sono accaduti diversi fatti, compresa la consultazione referendaria del 3 giugno del 1990, nel corso della quale è stato espresso un voto che per noi verdi e per tutto l'arcipelago ambientalista ha avuto un grandissimo peso. So che vi sono su questo voto diverse ed opposte interpretazioni; ma in quella occasione non fu raggiunto il *quorum*, nonostante 18 milioni di elettori si fossero pronunciati con chiarezza a favore del « sì », così come nel 1987 la presa di coscienza da parte del paese sui problemi ambientali aveva portato alla vittoria su un altro referendum, quello sul nucleare.

Ebbene, 18 milioni di persone sono andate a votare, nonostante i richiami all'astensione che furono lanciati con grande forza in special modo da alcuni partiti che in sostanza spingevano ad abbandonare uno dei diritti fondamentali di ogni cittadino, quello della partecipazione alla democrazia diretta. In quell'occasione uno strumento importantissimo e sempre valido nella vita civile di un paese fu messo a repentaglio nella sua forza e continuità proprio da questi irresponsabili inviti a disertare le urne.

Vorrei ricordare qui i 18 milioni di italiani che sfuggirono alle lusinghe di gran parte del mondo politico; mi sembra che oggi in questa Commissione non si trovino soltanto venti deputati appartenenti a diverse forze politiche, noi oggi portiamo qui anche la voce, la presenza, la volontà, i desideri, le richieste e le aspettative di tantissima gente.

Dalla necessità di riformare l'attività venatoria si parla da tanto tempo; la legge n. 968 del 1977 indubbiamente ebbe il merito di tentare di portare ordine in una materia governata dallo sfruttamento indiscriminato della natura per fini che non possiamo condividere.

Nel corso degli anni sono state strette convenzioni internazionali di vario tipo e sono state emanate direttive comunitarie che richiamaivano il nostro paese a legiferare in materia, ma la direttiva 409 del 1979 ancora oggi non è stata attuata. Questo Parlamento ha deciso di non prenderla in considerazione semplicemente perché, una volta divenuta operante nel nostro sistema legislativo, avrebbe permesso uno stravolgimento delle abitudini incontrollate di quel milione e mezzo di italiani che vanno a caccia.

Sono abolizionista e credo che questo quanto meno nei lavori di questa Commissione sia emerso chiaramente molte volte; nel nostro paese esiste un vasto movimento di opinione abolizionista, ma forse per voi l'abolizionismo della caccia è un'utopia e per noi un obiettivo molto difficile da raggiungere per il quale finora abbiamo speso molte energie e continueremo a farlo in futuro. Indubbiamente è un obiettivo lontano, ma nella cultura e nella ragione, che vanno di pari passo, nel cuore vorrei dire, di tanti italiani credo che sia un obiettivo molto più vicino di quanto non si immagini all'interno del Parlamento. Al riguardo ciò che è avvenuto al Senato è assai eloquente perché dimostra quanto incidano gli interessi degli armieri e del milione e mezzo di doppiette, che a dir la verità non avevano mai preteso tutto quello che poi invece è arrivato loro da questa legge.

Ho parlato con molti cacciatori e alcuni, che certamente non avevano motivo di mentire con me, hanno riconosciuto che questa legge va oltre le righe, oltre ogni loro legittima aspettativa: siamo alle soglie del 2000 ed è stata riaperta la caccia alla peppola e al fringuello, che erano stati esclusi dal regime venatorio in base al decreto del 4 giugno 1982 ema-

nato dall'allora Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini.

Ebbene, si torna indietro di dieci anni e questo, è veramente troppo per tanta parte del mondo venatorio. Confesso che per questi cacciatori mi dispiace perché dopo tre anni di lavoro parlamentare il profilo che emerge della caccia attuata nel nostro paese è vergognoso. Ho accennato a direttive europee e a convenzioni, ma di queste non vi è traccia nel testo.

Ho parlato delle specie cacciabili e già quando il 23 maggio 1991 la Camera approvò il testo che è stato modificato dal Senato eravamo consapevoli che il recepimento della direttiva europea, nonostante le affermazioni di principio, era un obiettivo non realizzabile in questa legge. Infatti, se da una parte viene positivamente recepito il divieto di commercio degli uccelli vivi e morti, se finalmente viene stroncato il malcostume delle fiere venatorie, dall'altra parte troppe cose rimangono fuori dalla porta, né il lavoro del Senato ha inciso positivamente sul testo: l'elenco delle specie cacciabili ne è una chiara conferma. Non solo, ma nel corso dell'esame al Senato si è giunti addirittura ad un arretramento relativamente al calendario venatorio; infatti, l'articolo 18, uno dei cardini di tutto il testo, affida alle regioni la responsabilità di anticipare le data di apertura dell'attività venatoria al 1° settembre.

Non è necessario consultare particolari testi scientifici, anche perché certa letteratura dovrebbe essere familiare ai componenti di questa Commissione, ma è noto che per specie come il passero o il merlo all'inizio di settembre non si è ancora conclusa la fase di dipendenza della prole. Voglio dire che in questo periodo dell'anno i piccoli sono ancora nel nido per cui — lo capirebbe anche un bambino — uccidere un adulto significa di fatto condannare a morte la prole. Eppure la direttiva europea è abbastanza chiara nella sua formulazione, dal momento che sanciva la tutela del patrimonio biologico che non viene più considerato monopolio di nessuno.

Anche su questo aspetto credo che ci sia stata ancora una volta una sorta di incomprensione: per tre anni abbiamo lavorato per armonizzare da una parte i desideri estremisti — lo dico tra virgolette — dei verdi, dall'altra le richieste di chi va a caccia; abbiamo lavorato su materiale vivente, come quello della fauna che migra che non è italiana, ma appartiene a tutto il continente europeo e africano. I grandi movimenti migratori non possono essere ignorati proprio in virtù della funzione fondamentale che talune specie svolgono nel ciclo agricolo. Da qui deriva tutto il discorso sull'inquinamento, peraltro portato avanti anche da molti cacciatori, derivante dall'uso di fitofarmaci e di pesticidi in agricoltura, come se la vita ed i cicli agricoli non fossero strettamente legati a quelli della fauna selvatica. Questo è il nodo culturale di fondo da cui partiamo per la nostra battaglia.

Avevamo espresso con chiarezza le nostre valutazioni sul testo, approvato nel maggio scorso dalla Camera, e più precisamente avevamo dichiarato che noi verdi non ci riconoscevamo in questo tentativo di riforma che vera riforma non è, perché per esser tale sarebbe stato necessario avere il coraggio di procedere secondo un'impostazione diversa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

ANNAMARIA PROCACCI. Si sarebbe dovuti partire da un dato certo, quello derivante dai censimenti della fauna selvatica. Nel testo approvato dalla Camera tali censimenti furono inseriti per nostra grande insistenza — e ringraziamo alcuni colleghi che ci furono accanto in questa battaglia — ma non sono mai diventati vincolanti, tanto che il lavoro del Senato ha seguito una *ratio* completamente diversa. Il censimento della fauna è un elemento fondamentale per poter valutare l'entità delle popolazioni selvatiche; ma come si fa ancora ad andare a caccia alla cieca?

Come ho avuto modo di affermare più volte, e la realtà non mi ha mai smentita, il nostro in Europa è il paese che meno conosce l'entità delle proprie popolazioni selvatiche; è questo un fatto gravissimo, che grida vendetta dal punto di vista scientifico e razionale e che dovrebbe preoccupare anche tutti coloro che vanno a caccia perché continuando a sparare in modo indiscriminato fra non molto tempo non vi sarà più nulla a cui sparare.

Hanno fondamento allora le lagnanze dei cacciatori che affermano che non si è neanche tentato di gestire in modo intelligente e fuori da ogni considerazione etica il destino degli animali selvatici nel nostro paese. Certo, alcuni censimenti sono stati effettuati nel nostro paese, ma in modo frammentario e sporadico, grazie solo all'interesse delle associazioni ambientaliste e talvolta, ma con una grande dose di approssimazione, delle stesse associazioni venatorie.

Non possiamo più decidere basandoci su affermazioni generiche secondo le quali questo o quell'altro esemplare sono in sovrannumero. Qualcuno afferma senza alcun fondamento scientifico, per esempio, che gli storni sono troppi: è veramente ridicolo continuare a procedere in questo modo.

Il Ministero dell'ambiente, pur nella carenza delle proprie strutture, sta predisponendo un lavoro che in un arco di tempo che non sarà breve dovrebbe affrontare il problema del censimento. Purtroppo questa decisione arriva tardi, nonostante in passato da parte nostra sia stata avanzata la proposta di attuare una tregua biologica per consentire la riproduzione delle specie. Questa proposta di moratoria, che presentammo all'inizio di questa legislatura, fu considerata una provocazione, ma mi chiedo come dovrebbe essere inteso l'atteggiamento di altri paesi, come la Svizzera, che in seguito ad un civilissimo referendum svoltosi negli anni settanta hanno deciso di chiudere la caccia senza subire le conseguenze che qualcuno aveva qui ipotizzato e cioè che i cittadini sarebbero stati aggrediti da

orde di uccelli come avveniva nel film *Gli uccelli* di Hitchcock.

Tutto questo è fantascientifico! Il testo approvato dal Senato sembra davvero frutto di fantapolitica! Esso invece avrebbe avuto bisogno, nella fase di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, di modifiche diverse, come quelle che avevamo indicato. Tanto per fare un esempio, sarebbe stato necessario giungere ad una restrizione del numero delle specie cacciabili, esercitare i controlli in modo attento, dal momento che in Italia oggi i controlli sono del tutto inesistenti.

Se avrete la pazienza e la curiosità di consultare i dati ISTAT, vedrete che il fronte della caccia e quello dell'anticaccia si trovano più o meno attestati sulle stesse cifre relative agli anni ottanta, che hanno segnato il punto più alto di contrapposizione del paese tra i due fronti, quando la radicalizzazione dello scontro aveva assunto dimensioni maggiori di quanto non ne abbia oggi.

Nel 1980 in Italia c'erano 2.200.000 cacciatori: credo che sia stato merito della campagna di sensibilizzazione sugli aspetti etici della caccia se oggi molti di questi cacciatori hanno deciso di non sparare più. Le loro testimonianze sono molto interessanti perché aprono una finestra su una realtà che passa attraverso considerazioni personali, una realtà più forte di quanto si possa pensare. I più recenti dati statistici fanno riferimento a 1.450.000 cacciatori; ciò significa che nell'arco di dodici anni ci sono ben 700.000 cacciatori in meno. Forse costoro saranno anche stati scoraggiati, lo voglio riconoscere, dall'entità delle tasse, cresciute in misura enorme, che deve pagare chi esercita l'attività venatoria, ma che certamente sono stati indotti a questa scelta — a volte non facile — da una serie di considerazioni culturali, come quelle che noi verdi e le prime associazioni animaliste e ambientaliste hanno sempre sostenuto a partire dagli anni venti.

In una società industrializzata come in quella in cui viviamo non ha più senso opprimere la fauna selvatica anche con la caccia, cioè con l'uccisione a puro fine di

divertimento; non abbiamo bisogno di parlare dello stravolgimento degli *habitat* del territorio, dei guasti dell'agricoltura perché per noi parlano i referendum che si sono svolti. Confesso che mi fa piacere incontrare, e non mi capita spesso, qualche cacciatore che ammetta di aver votato per l'abolizione dei pesticidi, pur non avendo votato per l'abolizione della caccia. Ma chi ha votato per quest'ultimo referendum è in scarsa compagnia, dal momento che anch'esso è caduto « impallinato ». Purtroppo anche questa straordinaria occasione è andata perduta per il bene del nostro paese.

Nel testo del Senato avremmo voluto leggere norme più pesanti contro l'uccellazione: la cattura di uccelli con la rete poteva avere un senso qualche secolo fa, quando questi piccoli animali erano importanti per integrare la dieta delle popolazioni povere, ma oggi questo tipo di caccia non ha più alcun significato e quindi sono maggiormente condannabili quei ristoranti che l'alimentano per servire come una ghiottoneria tra i propri piatti, seguendo una falsa tradizione, la polenta accompagnata da quei piccoli uccelli che sono tutelati dalla legge.

L'uccellazione — non va dimenticato — è una pratica considerata fuori leggi dalla convenzione di Berna e da una direttiva europea del 1979.

PRESIDENTE. Onorevole Procacci, la invito a concludere.

ANNAMARIA PROCACCI. Se il Senato avesse adottato un atteggiamento più razionale nei confronti del testo, non saremmo qui su fronti contrapposti non perché non siamo più abolizionisti, ma solo perché abbiamo lavorato a lungo per dare alla fauna selvatica una buona legge, pur rendendoci conto dei rapporti di forza esistenti all'interno del Parlamento. Le ragioni della fauna però sono sempre più deboli rispetto a quelle della campagna elettorale e del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento: su tutto prevale l'obiettivo di acquisire voti.

Ogni qual volta ho occasione di incontrarmi con i cacciatori parlo sempre con chiarezza e dico loro che dovrebbero sottrarsi a questo tipo di tutela perché la legge sulla caccia sta diventando una specie di simbolo elettorale per ottenere più voti nell'urna in uno scenario politico disordinato, scomposto e squallido. Credo che questa legge non debba mai vedere la luce e il nostro sforzo andrà in questa direzione. La battaglia condotta dai verdi è stata molto difficile e portata avanti, per quanto mi riguarda, con molto slancio. Il risultato ottenuto penso sia una sconfitta per tutti, non solo per gli animali selvatici, ma per l'intera classe politica.

FILIPPO BERSELLI. Signor presidente, poiché è già la terza volta che esaminiamo questo testo, vi è il rischio di ripetere considerazioni già espresse; per questo mi limiterò a qualche breve osservazione.

È vero che si è svolto un referendum che ha ottenuto un certo numero di voti in favore della drastica riduzione dell'attività venatoria nel nostro paese, ma è altrettanto vero che coloro i quali che non si sono recati a votare per quel referendum sono la maggioranza. Pertanto, se è vero che in occasione del referendum il cittadino ha il diritto di votare a favore o contro una determinata proposta, è altrettanto vero che è nei suoi diritti non partecipare al voto e così facendo esprimere una valutazione negativa sul testo oggetto di referendum.

Colleghi, non è soltanto quella consultazione nazionale che si è tradotta in un insuccesso per coloro che volevano ridurre l'attività venatoria nel nostro paese, perché analoghi referendum a carattere regionale hanno ottenuto lo stesso risultato negativo. Non si è trattato di un incidente di percorso casuale, legato ad un'opera di disinformazione portata avanti dai *mass media*, si è trattato di un argomento che o non interessava l'opinione pubblica a livello generale, oppure la interessava in modo tale da determinare l'astensione dal voto, che — come

dicevo — è stato in sostanza un giudizio negativo nei confronti della proposta referendaria.

La collega Procacci ha ricordato che nel corso dell'ultimo decennio il numero dei cacciatori si è ridotto di 700 mila unità, ma le cause di questa riduzione sono molteplici e non legate — come sostengono gli abolizionisti — al maturare di una coscienza anticaccia. Tale riduzione si spiega facilmente con il fatto che le tasse per esercitare l'attività venatoria hanno raggiunto livelli esorbitanti, tali da non consentire alle persone meno abbienti di andare a caccia. La riduzione è anche legata al fatto che da molti anni è in atto una violenta campagna discriminatoria nei confronti dei cacciatori; in particolare quelli italiani, grazie alla battaglia abolizionista, sono visti da una parte dell'opinione pubblica come delinquenti, tanto che spesso i cacciatori sono stati equiparati ai bracconieri. Sono stati in questo modo confusi i due tipi di attività senza considerare le conseguenze dell'uso dei prodotti chimici in agricoltura, che agiscono nel modo più nefasto per la selvaggina migratoria e stanziale nel nostro paese.

Se consideriamo che da quarant'anni a questa parte assistiamo a fenomeni incontrollati di urbanizzazione e di conseguente sottrazione di territorio destinato all'attività venatoria, ci rendiamo conto che essere cacciatori in Italia è sempre più difficoltoso, tanto da disincentivare nei giovani quella che una volta era la vocazione della stragrande maggioranza degli italiani.

Il testo modificato dal Senato prevede, rispetto a quello licenziato da questo ramo del Parlamento, norme più favorevoli ai cacciatori italiani: registriamo con soddisfazione l'accoglimento di alcune nostre proposte. Finalmente, presidente Campagnoli, è stato soppresso il comma e) dell'articolo 21 che gridava vendetta al cospetto non di Dio ma della gente che avesse un minimo di discernimento. Avevamo licenziato un testo che prevedeva limitati divieti di caccia lungo le rotte migratorie di cui all'articolo 1, comma 6.

Lo stesso presidente Campagnoli, in quell'occasione d'accordo con me, sollevò obiezioni in ordine al fatto che le rotte migratorie non sono autostrade e che pertanto era aberrante consentire la caccia ad una distanza minima di 500 metri dalla costa marina. Fortunatamente, come dicevo, questo comma è stato cancellato dai senatori, i quali hanno dimostrato un grado di ragionevolezza superiore a quello dei colleghi di questo ramo del Parlamento.

Il Senato ha inoltre introdotto, come peraltro previsto dalla legge n. 142, la caccia con il falco che rappresenta una tradizione da conservare, tanto più che viene praticata da poche decine di persone e non determina nessuna riduzione del patrimonio faunistico nazionale, ma solo la penalizzazione di un piccolo gruppo di persone che praticano un'attività che deve essere tutelata e che, per fortuna, il Senato ha salvaguardato.

Nel testo al nostro esame è stata introdotta la possibilità di cacciare anche la peppola ed il fringuello — dal momento che non sembra che tali specie siano in estinzione — nonché specie selvatiche presenti in sovrannumero nei parchi. Diversamente saremmo stati di fronte alla conseguenza aberrante che per tutelare la presenza faunistica nei parchi avremmo dovuto adottare un provvedimento di carattere legislativo che sarebbe andato contro le esigenze stesse di tale fauna.

Sappiamo che la fauna ha bisogno di un certo territorio a disposizione e quanto è in sovrannumero, ovviamente, non rimane nello stesso ambito territoriale perché viene meno l'*habitat* naturale per sopravvivere.

Per quanto riguarda la cattura per la cessione a fini di richiamo, il Senato ha aggiunto all'elenco la passera mattugia, la pavoncella ed il colombaccio. Al riguardo desidero ricordare che quando affrontammo la questione in prima lettura avanzai l'obiezione, insieme con altri colleghi, che l'elenco delle specie da utilizzare a fini di richiamo era sicuramente riduttivo rispetto al numero che si sarebbe potuto utilizzare. Non va dimenti-

cato che questo tipo di caccia rappresenta l'attività venatoria normalmente praticata dai cacciatori che hanno poche possibilità economiche perché tutti gli altri vanno a caccia nelle riserve, nelle aziende oppure all'estero (Jugoslavia, Ungheria, Germania), per cui non hanno bisogno di ricorrere alla caccia con i richiami vivi. Il mio pensiero va ai pensionati, le cui scarse possibilità economiche consentono quest'unica attività di svago.

Anche l'articolo 6 è stato parzialmente modificato: è stato introdotto l'obbligo per le regioni di emanare un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione; è stato altresì consentito di praticare la caccia fino al tramonto, e non più fino ad un'ora prima, come avviene in quasi tutti i paesi della Comunità europea.

Parliamo tanto dell'opportunità di recepire le direttive comunitarie, ma non dobbiamo dimenticare che in alcuni paesi vigono norme meno restrittive delle nostre: è noto che in alcuni paesi della Comunità è possibile cacciare talune specie durante tutto l'anno. Non voglio ripetere che in Francia è consentita anche di notte la caccia agli uccelli acquatici, voglio solo ribadire il concetto che la stessa legge n. 968 era più rigorosa in tema di attività venatoria di quanto non sia la legislazione su questa materia vigente nei paesi comunitari.

Il Senato è riuscito a dare anche una nuova formulazione dell'articolo 14 che nel testo approvato da questa Camera appariva troppo complesso e dettagliato. Il testo che abbiamo di fronte ovviamente non può entrare nel dettaglio di tutte le questioni, tuttavia sono molteplici le ragioni per cui non possiamo non apprezzare il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, anche se ci troviamo ancora una volta ad esprimere una serie di obiezioni.

A nostro giudizio, i tempi di apertura e chiusura della caccia sono ancora troppi ristretti: avrebbe dovuto essere approvato l'emendamento che tendeva ad estendere il calendario venatorio fino al

28 febbraio. Voglio ricordare a me stesso, non a voi che lo sapete meglio di me, che due regioni che conosco particolarmente bene — l'Emilia-Romagna e la Toscana — hanno recentemente deliberato lo svolgimento dell'attività venatoria fino al 28 febbraio. È un vero non senso l'aver fissato il termine dell'attività venatoria a livello nazionale il 31 gennaio mentre alcune regioni, con un voto quasi unanime, hanno deliberato in senso contrario.

Il testo mantiene ancora alcune sanzioni di carattere penale che, anche se ritoccate parzialmente dal Senato, sono assolutamente inaccettabili: mentre da una parte la tendenza del nostro ordinamento giuridico si muove verso la depenalizzazione dei reati, se non altro allo scopo di alleggerire il carico pendente presso le preture ed i tribunali penali, in questa materia ci si è mossi nella direzione opposta, sia nel senso che sono state previste sanzioni di carattere penale anche laddove sarebbe stato opportuno fissare sanzioni di carattere amministrativo, sia nel senso che queste ultime sono presenti in misura abnorme laddove si sarebbe potuto farne a meno, ovvero disciplinarle in modo meno pesante.

La legge, inoltre, nonostante nel titolo parli di protezione della fauna presente sul nostro territorio, non prende assolutamente in considerazione l'uso dei pesticidi e dei prodotti inquinanti in agricoltura. È vero che parlo di fronte ad esperti in materia, ma quando si afferma che la fauna nel nostro paese si riduce in misura sempre maggiore per colpa dei cacciatori italiani spesso ci si dimentica che sono altri i fattori che determinano tale riduzione.

Il testo, inoltre, continua a prevedere una tassazione eccessiva che indurrà sempre più persone — ovviamente le meno abbienti, che invece i partiti popolari dovrebbero più degli altri tutelare — ad abbandonare il mondo venatorio. Forse non ce ne rendiamo conto, ma con questa legge consentiremo l'attività venatoria solo a coloro i quali se la potranno permettere dal punto di vista economico, sia

perché avranno la possibilità di pagare le tasse previste — che, come dicevo, sono esose — sia perché potranno recarsi nelle riserve del Veneto o dell'Emilia-Romagna, dove si pagano dai 150 ai 200 milioni per cacciare, o in altre riserve dove sarà possibile praticare l'attività venatoria indipendentemente dalle norme contenute in questa legge. Non dovremo meravigliarci delle conseguenze che questo provvedimento produrrà perché possiamo immaginarle fin d'ora: in futuro l'attività venatoria in Italia potrà essere esercitata solo dai più ricchi.

Il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti, uno dei quali tendente a posticipare il calendario venatorio al 28 febbraio. Un altro riguarda le aziende faunistico-venatorie per le quali è previsto che l'immissione di selvaggina non possa avvenire posteriormente alla data del 31 agosto. La *ratio* della norma, che peraltro condivido, è quella di impedire che in queste aziende al mattino venga immessa selvaggina che poi viene uccisa nel pomeriggio. Al riguardo siamo tutti concordi, ma dobbiamo farci carico anche di una considerazione che può apparire banale: può infatti accadere che, per fattori legati ad eventi naturali o a malattie, la fauna presente anteriormente alla data del 31 agosto scompaia in epoca successiva. In tal caso, in queste aziende non potrà essere esercitato alcun tipo di attività venatoria perché non vi sarà fauna da prelevare. È evidente che in via eccezionale, in presenza di particolari fattori climatici o naturali, debba essere prevista la possibilità — con tutte le cautele del caso e con tutti i controlli che saranno ritenuti necessari — di immettere fauna selvatica anche successivamente alla data del 31 agosto perché altrimenti l'attività venatoria non potrebbe essere esercitata.

L'ultima osservazione che desidero richiamare ai colleghi riguarda gli ambiti territoriali. Anche in questo caso riconosco il merito dei colleghi del Senato di aver modificato il testo approvato da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

FILIPPO BERSELLI. Siamo di fronte ad una situazione che desta preoccupazione: un cacciatore può esercitare l'attività venatoria solo nell'ambito territoriale subprovinciale della regione di residenza; può chiedere — è un suo diritto — di esercitare la medesima attività in altri ambiti territoriali della propria regione o di altre regioni a particolari condizioni e previa approvazione dell'apposito comitato. L'aver limitato la possibilità di cacciare entro l'ambito subprovinciale della regione di residenza di fatto significa aver messo il cacciatore in una gabbia all'interno della quale esercitare l'attività venatoria.

Nonostante le modifiche apportate al testo dal Senato, l'impalcatura generale del provvedimento è rimasta invariata ed è per questo motivo che il gruppo del MSI-destra nazionale non è in condizione di modificare il voto negativo che ha già espresso con coerenza prima alla Camera e poi al Senato.

NEDO BARZANTI. Avrei preferito, prima del mio intervento, ascoltarne uno da parte di un rappresentante della « maggioranza trasversale » che sostiene la necessità di approvare questo testo.

PRESIDENTE. Nessuno la costringe a parlare, onorevole Barzanti.

NEDO BARZANTI. Vorrei esprimere rapidamente alcune considerazioni riguardo ad affermazioni che sono state rese in questa sede. Sinceramente ero convinto che ormai fosse superata quel tipo di campagna di criminalizzazione della caccia che vi è stata negli anni scorsi, anche in virtù del lavoro svolto dalla Commissione per riformare il settore.

L'onorevole Procacci ancora una volta nel suo intervento ha usato toni di criminalizzazione della caccia e mi sembra di avvertire che gli stessi toni anche in chi

ancora non ha preso la parola perché in questa circostanza chi non parla sostanzialmente finisce per accettare tacitamente una linea che considera comunque l'attività venatoria un elemento destabilizzante dell'ambiente naturale e della rarefazione della fauna selvatica sul territorio. Questa mia valutazione polemica non nasce da oggi; molti di voi ricorderanno le vicende svoltesi all'interno di quello che fu il partito comunista italiano, nel quale ho militato per trent'anni. Su tale questione già allora vi fu uno scontro durissimo fra il sottoscritto ed altri colleghi del partito e la linea seguita da Fabio Mussi, dallo stesso segretario Occhetto e dal ministro-ombra dell'ambiente Chicco Testa. In sostanza il concetto che ci aveva divisi allora (e che ho ragione di credere ci divida anche oggi) è il seguente: da una parte si considerava la caccia elemento di destabilizzazione dell'ambiente, della natura, degli equilibri biologici, elemento della rarefazione della fauna selvatica, dall'altra si sosteneva, e si continua a farlo, la caccia come espressione di una passione collegata alle esigenze della natura, dell'ambiente.

Qual è il motivo per cui ravviso in altre cause l'origine della crisi biologica ed ambientale del paese? Da parte di chi ha voluto premere per giungere in qualche modo ad una legge fondamentalmente restrittiva, come quella sottoposta al nostro esame, o di chi ha tentato di arrivare alla moratoria o a creare le condizioni per la definitiva chiusura della caccia vi è stata la chiara volontà di drammatizzare ulteriormente un problema che avrebbe potuto trovare altre risposte sul piano legislativo.

C'è poco da rammaricarsi ora, soprattutto da parte dell'onorevole Procacci e degli altri colleghi, se i tempi per l'approvazione sono ristrettissimi. Chi ha voluto il referendum poteva mettere nel conto che quella campagna referendaria avrebbe fatto perdere al Parlamento un'occasione unica per approvare una legge che in quel momento forse sarebbe stata possibile e che oggi avremmo potuto già approvare. Avete fatto perdere al

Parlamento tempo inutilmente per impostare campagne soltanto contro l'attività venatoria, per la criminalizzazione della caccia e non vi siete neanche posti il problema di rispondere con una riforma seria, che il mondo venatorio giustamente chiedeva.

Ritengo che sia insensato affermare che 18 milioni di voti siano stati espressi contro la caccia. Mi sono sempre opposto a quel referendum, ma ricordo che nell'accordo sottoscritto dall'allora partito comunista italiano nel comitato promotore non si cercavano firme per abrogare la caccia, perché una parte notevole di quei voti è stata espressa da chi intendeva procedere sulla linea della riforma. Non è vero che 18 milioni di italiani hanno detto di no alla caccia, hanno semplicemente accolto un appello che veniva da molte parti lanciato — in quell'occasione sono stati ingannati — a procedere su una linea di riforma che non è stata portata a compimento proprio a causa del referendum da voi promosso.

Ci troviamo di fronte ad una legge che presenta, a mio avviso, grandi carenze, tanto da farmi esprimere un giudizio negativo non solo sul suo impianto generale ma anche relativamente ai singoli articoli. La modifica introdotta dal Senato relativamente all'accoglimento delle prerogative delle regioni e delle province in attuazione della legge n. 142 è un aspetto certamente importante perché, se così non fosse stato, la legge risulterebbe incostituzionale. L'aver recepito questo principio è un atto costituzionalmente dovuto in relazione sia all'articolo 14 del provvedimento, sia ad altri articoli contenuti nel testo, che costituiscono una vera e propria forzatura della norma costituzionale.

Al di là di questo, salvo alcuni aspetti di carattere marginale, non trovo nel testo modifiche tali da indurmi a mutare il mio giudizio. Signor presidente, ricordo che la scorsa settimana avevo posto un problema che speravo venisse risolto attraverso l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni; in sostanza chiedevo se l'articolo 1, che recepi-

sce le direttive comunitarie, fosse compatibile con l'articolo 18, concernente le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria. Chiedevo se esistesse una compatibilità in termini legislativi ovvero se quello in esame fosse un modo per prendere in giro il mondo venatorio. Che ciò venga fatto da persone che non conoscono affatto questo tipo di attività lo posso comprendere, ma mi meraviglia che su questa specifica questione illustri dirigenti di grandi associazioni venatorie non abbiano nulla da dire!

Vi è poi nel testo proveniente dal Senato il mantenimento di un tipo di organizzazione del territorio che corrisponde allo spirito con cui abbiamo tentato di dare un contributo fattivo alla realizzazione di una vera riforma dell'attività venatoria. È vero che l'articolo 14 è stato modificato, ma sono state soppresse solo le parti lesive delle autonomie regionali e provinciali; resta il fatto che la programmazione avviene a livello subprovinciale con l'iscrizione del cacciatore ad un'unità faunistica territoriale. Mi preoccupa a questo punto quello che potrà avvenire perché la legge, a mio giudizio, non sarà gestibile. Infatti, operando su strutture ristrette, non soltanto si « imprigiona » il cacciatore in un territorio limitato ma si determina una situazione in cui sarà inevitabile immettere nuovamente nel territorio animali da allevamento con un enorme danno biologico. Vale la pena di sottolineare che gran parte del mondo venatorio non condivide questa impostazione.

Quando abbiamo chiesto la ricostituzione dell'*habitat* pensavamo che ciò dovesse comportare una ricostituzione scientifica della fauna per poi procedere in rapporto alla capacità produttiva del territorio interessato. Siamo ancora convinti sostenitori di questa scelta, che destinava il 60 per cento del territorio alla programmazione venatoria dando alle regioni ed alle province la possibilità di decidere al riguardo.

Infine, per quanto riguarda le riserve private, siamo d'accordo che una parte

del territorio sia destinata a fini di sviluppo, ma in questo modo si produce una discriminazione inaccettabile fra chi è ricco, e può andare da un capo all'altro del paese per cacciare qualsiasi tipo di selvaggina, da quella migratoria a quella stanziale, e chi non lo è. Si tratta di una scelta classista che penalizza le tradizioni popolari, i lavoratori, i pensionati perché consente di esercitare attività venatoria solo a chi ha i soldi per farlo.

Rimane una gravissima carenza dal punto di vista della programmazione del territorio: mi riferisco alla previsione che le foreste demaniali non rientrino nel criterio generale della programmazione non a fini venatori.

Per quanto riguarda il calendario, ritengo che fissare la chiusura della caccia al 31 gennaio sia in contrasto con lo spirito delle direttive comunitarie. Si fa un gran parlare di convenzioni, di regolamenti, ma si dimentica la sentenza, emessa dall'Alta Corte di giustizia dell'Aja relativamente alla legge n. 968, che definiva quello italiano un calendario articolato per tempi e per specie migliore di quello che le stesse normative europee proponevano. La chiusura della caccia al 31 gennaio avrà come effetto anche la chiusura della caccia di acquatici — consentita dalla Comunità europea — che in questo primo periodo dell'anno sono presenti in numero limitato.

Conosco molto bene i calendari venatori di tutti i paesi europei e so che in Francia, dove peraltro la caccia agli acquatici è consentita anche di notte, è possibile cacciare i colombi in tutti i periodi dell'anno, anche quando nidificano (lo stesso avviene in Germania, Irlanda, Grecia e Spagna). Dobbiamo tutelare specie migratorie, come il colombo, che rientrano ai luoghi di nidificazione nel mese di febbraio, mentre possono essere cacciate in tutti i periodi dell'anno. Questi sono i calendari venatori in vigore in tutta Europa poiché nessuno ha recepito le direttive comunitarie. La nostra vecchia legge n. 968 per molti aspetti è migliore del testo che sottoponete in questo momento alla nostra attenzione, perché

prevede una caccia per tempi e per specie sostanzialmente meno distruttiva.

Per quanto riguarda la caccia agli ungulati, fissata al 1° agosto, ritengo moralmente indegno — pur essendo legato strettamente al mondo venatorio, anche se ormai da qualche anno mi limito a rinnovare il solo porto d'armi senza andare a caccia — uccidere gli animali nel mese di agosto, cioè nel momento in cui i piccoli non sono in grado di procurarsi da soli il cibo.

Quanto all'abrogazione di alcuni articoli del codice civile, la questione può non interessare i cacciatori, ma in realtà ai proprietari dei fondi agricoli si dà la facoltà di gabellarli con la scritta « divieto di accesso », che di fatto colpisce i cittadini non cacciatori che vogliono avere un rapporto più diretto con l'ambiente.

Rimangono le sanzioni penali con la previsione dell'arresto su cui non concordiamo perché, a nostro giudizio, non si tratta di reati rapportabili all'attività venatoria, ma contro il patrimonio pubblico, per cui lo Stato si deve dotare di altre leggi.

Per tutta questa serie di motivi che ho elencato, e per altri ancora che svilupperò nel corso dell'esame degli emendamenti presentati dal nostro gruppo, mi oppongo ad una legge che non risponde né alle esigenze dell'ambiente né ad una regolamentazione moderna dell'attività venatoria. Alle nostre obiezioni non si può rispondere che non c'è il tempo, perché alcune modifiche sono ancora possibili, sempre che si voglia trovare il consenso. La realtà è che si vuole procedere con una sorta di « maggioranza trasversale » fino all'approvazione del testo sul quale noi, come dicevo, voteremo contro.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, prendo la parola per un richiamo al regolamento. Ritengo che il fatto che il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge sia avvenuto soltanto questa mattina renda di fatto impossibile l'applicazione della seconda parte dell'articolo

83, comma 2, il quale così recita: « La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea ».

PRESIDENTE. Preciso che l'inizio della discussione per la giornata odierna era già stato fissato dall'ufficio di presidenza svoltosi giovedì scorso e che, conseguentemente, le convocazioni per la seduta odierna erano già state diramate, subordinatamente all'effettivo trasferimento in sede legislativa, lo scorso venerdì.

FRANCA BASSI MONTANARI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. Vorrei chiarimenti in ordine alla mancata espressione del parere da parte della Commissione speciale per le politiche comunitarie; il cui rilievo discende dalla natura delle norme contenute nel provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero precisare che la proposta di legge è stata assegnata per i pareri alle sole Commissioni I, II e V, che hanno già espresso al riguardo parere favorevole.

Avverto che l'onorevole Procacci ha presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, che verrà posto in votazione al termine della discussione sulle linee generali.

GLORIA GROSSO. Credo sia nota a tutti i membri della Commissione la mia posizione su questo progetto di legge. Perciò non mi dilungherò, limitandomi a sottolineare che ci avviamo verso l'Europa unita approvando un testo che già fin d'ora ci mette in crisi con essa in quanto fissa criteri non accettati dalla Comunità.

PAOLO CRISTONI. Non è vero !

GLORIA GROSSO. Ci sono fatti evidenti che nessuno vuole vedere. Le mo-

difiche del Senato, nonostante la perorazione del sottosegretario Angelini, non hanno migliorato, anzi hanno peggiorato il testo perché hanno dato l'idea che in questo paese qualsiasi corporazione, qualsiasi gruppo ad un certo punto possono diventare più forti del diritto all'ambiente che i cittadini hanno. Ciò che non si vuol capire è che tutto questo ci porrà in una posizione ridicola, più di quanto non lo siamo già su altre questioni, nei confronti dell'Europa.

Sono una rappresentante del popolo, sono stata eletta da gente che la pensa esattamente come me, sono una delle persone che rappresentano quei 18 milioni di elettori che sono andati a votare ai referendum.

A mio giudizio è inutile discutere su chi abbia votato e chi no, se abbia vinto questo o quello, perché il fatto stesso che oggi si lavori allo scopo di accontentare qualcuno significa che ormai abbiamo perduto la faccia di fronte alla gente.

Questo è il motivo per cui presenterò, anche se la mia è una posizione isolata all'interno del gruppo che rappresento, una serie di emendamenti volti a modificare il testo al nostro esame. Infatti, leggendolo ci si rende conto che si è voluta dimenticare la sentenza della Corte costituzionale; non solo, ma sono stati ricompresi nell'elenco degli animali cacciabili anche quelli protetti e considerati intangibili da sempre. Si è, inoltre, consentita la caccia con il falco, favorendo così la cattura di un animale preziosissimo e rarissimo.

Non voglio qui ripetere considerazioni già note: piuttosto, mi interessa in questa sede dar voce al mio partito che fa parte ancora della maggioranza.

ALESSANDRO TESSARI. Speravo, per la verità, che dalle parole del sottosegretario potessero venire maggiori indicazioni di carattere pratico sull'ordine dei nostri lavori.

Siamo in presenza di una contrapposizione tra posizioni diverse: queste, in realtà, non si limitano soltanto a due, ma presentano molte sfaccettature. Credo che,

al punto in cui ci troviamo, non vi sia la possibilità di farsi molte illusioni, ma dovremo verificare che cosa sia praticamente realizzabile: non sappiamo, cioè, se si potrà giungere alla conclusione dell'iter di questo provvedimento in tempo per consentire al Senato di approvarlo in via definitiva.

Non credo sia molto proficuo, a questo punto, illustrare nei dettagli le nostre posizioni, perché ritengo che probabilmente, se mi mettessi a discutere in materia di caccia, io stesso finirei per litigare anche con i colleghi Bassi o Scalia, in quanto, come ho già accennato, le sfaccettature nelle diverse posizioni in materia sono moltissime. Per quanto mi riguarda, non sono un proibizionista, al contrario, ma non credo sia questo ciò di cui dobbiamo discutere nella fase attuale. Ritengo che dobbiamo invece accordarci su un numero limitato di emendamenti — otto o dieci, per ipotesi — facendo comprendere al Senato quali sono i punti che a nostro avviso si debbono rivedere. Credo, infatti, che l'altro ramo del Parlamento sia disponibile a modificare alcuni aspetti rispetto al testo licenziato. Propongo, anzi, che mentre la Commissione è occupata in questo dibattito il nostro presidente contatti il presidente della corrispondente Commissione del Senato per avere alcune informazioni sugli impegni previsti dal loro calendario.

Sulla questione in esame nutro una riserva di fondo, in quanto credo che il dibattito sia stato in parte falsato da una eccessiva contrapposizione dovuta anche all'atteggiamento dei giornali, dei *mass media*, che hanno « montato » la questione presentando tutte le proposte referendarie anticaccia come iniziative di fanatici. Credo, insomma, che vi sia stata un'enfaticizzazione ridicola nel contrapporre i promotori di tali iniziative al mondo dei cacciatori, i quali nella propaganda che si è fatta sono stati tutti radunati in un unico gruppo, mentre è chiaro che questo non è omogeneo, perché vi sono differenze notevoli, tanto per dire, tra il cacciatore democristiano e quello comunista, che non possono quindi venire

riuniti in una specie di formazione unica. Il fatto che si siano formate liste di cacciatori rappresenta semplicemente una reazione polemica, che dimostra l'incapacità delle opposte parti di evidenziare gli elementi comuni e ciò che, invece, è giusto rimanga diverso. Nonostante le differenze esistenti, infatti, ritengo sia comunque possibile dotare il nostro paese di una legge in materia di caccia che adegui il nostro ordinamento alle direttive comunitarie.

Si è parlato poc'anzi di caccia dei ricchi e caccia dei poveri. Ritengo sia un discorso da fare con molta prudenza. È vero, infatti, che tutti hanno il diritto di usare la carabina, se si sentono gratificati dalla pratica di questo sport, però è anche vero che se in Italia vi fossero 60 milioni di cacciatori ognuno dovrebbe cacciare, in un apposito luogo, il piccione che ha allevato personalmente, perché non vi sarebbero altre possibilità, mentre la caccia al cinghiale, tanto per fare un esempio, rimarrebbe comunque — e, anzi, sempre di più — limitata a pochissime persone. D'altra parte, anche l'uso delle macchine sportive molto costose è prerogativa di pochi: non posso certo condurre una battaglia per affermare che tutti hanno il diritto di guidare una Ferrari, perché altrimenti viene sacrificata la loro innata passione per la velocità! Queste sono le caratteristiche naturali di una società variegata, l'importante è che ciò non avvenga in modo subdolo e distorto.

So di trovarmi su posizioni molte diverse da quelle della collega intervenuta prima di me, perché non sono un animalista. Certo, non voglio che si estinguano le specie in pericolo, ma quante sono quelle che scompariranno proprio perché noi non vi prestiamo attenzione? Per converso, c'è chi afferma, ad esempio, che non si debba sparare ai cormorani — anzi, se non erro, è addirittura vietato —, mentre i miei amici esperti naturalisti mi hanno spiegato che tale volatile non è affatto in via di estinzione: al contrario, si tratta di una specie talmente forte che la sua diffusione rischia di pregiudicare la sopravvivenza di altre più deboli.

Insomma, la sensibilità nei confronti degli animali non può essere addotta come un elemento discriminante nei confronti di chi non ha questo tipo di cultura. Il problema della caccia, del rispetto della natura e del nostro modo di rapportarci ad essa probabilmente divide anche i singoli deputati all'interno di uno stesso gruppo, perché dipende da sfumature di sensibilità molto sottili, che possono quindi determinare infinite differenziazioni.

Personalmente, ritengo di potermi sedere attorno ad un tavolo anche con chi prova il brivido della caccia, che io non ho mai provato, e di poter lavorare con questa persona all'elaborazione di una legge. Non credo che i cacciatori possano essere chiamati criminali potenziali: io, per esempio, vorrei avere un fucile a disposizione per « far fuori » gli aggressori, i sopraffattori, quelli che non rispettano le regole del traffico e ci costringono a respirare aria sempre più inquinata, provo il desiderio di sparare agli automobilisti che corrono a duecento chilometri orari! Voglio dire, in sostanza, che non si può parlare di cultura della violenza a proposito di sensazioni di questo genere.

Non intendo addentrarmi troppo nel merito di un argomento che conosco poco e do atto alle associazioni ambientaliste di aver compiuto in materia un lavoro prezioso. Tempo fa, per esempio, mi trovavo nell'oasi di Orbetello ed ero perfino infastidito dal fatto che assieme a me, a guardare le anatre dai capanni da cui una volta si sparava, ci fossero centinaia di persone venute con i pullman. È questo il paradosso determinato da una cultura che ha sensibilizzato tanta gente nei confronti della natura: in un'oasi come quella, che non è grandissima, vengono portate le scolaresche e cento persone finiscono per assieparsi in un capanno che ne contiene quattro, cosicché gli uccelli vengono disturbati, scappano e non si riesce più a vedere nulla. Voglio dire, insomma, che noi stessi rischiamo di rimanere vittime di questo tipo di cultura che abbiamo voluto creare, mentre non sappiamo come valorizzare e diffondere la

conoscenza della natura tra i giovani, tra gli insegnanti, senza che ciò si trasformi in un eccesso controproducente. Questa concezione della natura rischia allora di tramutarsi in un elemento più pericoloso e dannoso della concezione che avevamo in passato.

Entrando nel merito del provvedimento, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 6, che riguarda la tassidermia: tale norma non svolge un ruolo molto rilevante nell'ambito della legge, però è significativa di un atteggiamento che bisogna avere. La regione Lazio, per esempio, ha varato una legge concernente proprio questa materia e ritengo che un progetto di legge come quello che stiamo esaminando abbia il compito di dare indirizzi alle regioni, consentendo loro di porsi obiettivi specifici, senza quindi travalicare i rispettivi ambiti di competenza, così come deve avvenire nell'attuazione delle direttive comunitarie da parte dei singoli Stati. Il testo in discussione avrebbe dovuto avere maggiormente i caratteri di una legge cornice che disegnasse gli ambiti entro i quali le regioni debbono legiferare in questa materia, con le loro specificità e sensibilità diverse. Ritengo, invece, che abbiamo voluto regolare con questo testo anche comportamenti che non spettava ad esso definire e credo che questo non sia un approccio corretto.

Desidero invitare il presidente, nella sua qualità di relatore, ad attivarsi per verificare se sia possibile raggiungere una soluzione concordata oppure se ognuno sia ancorato sulla propria posizione: in quest'ultimo caso, ritengo che non vi saranno i tempi tecnici necessari perché il testo in esame sia approvato dal nostro e dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Avverto che è nel frattempo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 6315. Pertanto, come convenuto, passeremo ora alla discussione di tale provvedimento, al termine della quale si riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione

per definire le modalità di proseguimento dei lavori.

Il seguito della discussione delle proposte di legge è quindi rinviato ad altra seduta, in attesa delle decisioni dell'ufficio di presidenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 16 gennaio 1992.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo concluso la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Comunico che la VI Commissione ha nel frattempo dichiarato che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Comunico, inoltre, che la V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio, rilevata la particolare urgenza del provvedimento, già approvato dal Senato, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di garantire la effettiva ed integrale copertura finanziaria del provvedimento relativamente alla quota di spesa gravante sull'esercizio 1992, occorrerà che, in sede di conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, sia soppresso il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto che reca una autorizzazione di spesa per l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, reperendo la relativa copertura finanziaria a carico del medesimo accantonamento di fondo speciale utilizzato per la copertura del disegno di legge n. 6315;

sia ribadito, nel corso della discussione del provvedimento, che gli articoli 3, comma 2, 4, 5 e 6 sono da interpretarsi nel senso che gli interventi e le agevolazioni ivi previste sono attuati entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, ed a carico del medesimo stanziamento ».

Comunico, altresì, che l'XI Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 5 l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali non sia posto a carico del bilancio dell'ente impositore ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale », iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 2.

(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di

spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva).

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria.

2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;

b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati ope-

razioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni;

f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizione che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi

compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

(È approvato).

ART. 4.

(Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario).

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione

resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

(È approvato).

ART. 5.

(Disposizioni previdenziali).

1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella relativa gestione previdenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita do-

manda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Epizootie).

1. I consorzi di produttori agricoli di cui all'articolo 10 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

FRANCA BASSI MONTANARI. L'articolo 6 affronta un problema abbastanza complesso e al riguardo desidero ricordare che recentemente si è aperto un vasto dibattito sulle aziende suinicole e sono stati adottati, seguendo una politica di abbattimento, vari provvedimenti che però non hanno risolto alla radice questo problema della zootecnia. In sostanza si continuano ad attuare interventi a valle e non a monte, favorendo così la diffusione rapida delle malattie.

Per quanto riguarda il discorso riguardante il sostegno ai redditi, sono stati denunciati casi di ripristino di condizioni che favoriscono la diffusione delle epizootie. Ritengo che l'amministrazione dello Stato, in particolare i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e della sanità dovrebbero essere coinvolti in quanto hanno una responsabilità diretta

anche nel settore della prevenzione e della profilassi.

Ciò che mi appare problematico rispetto al discorso del sostegno ai redditi delle aziende zootecniche colpite da infezione epizootica è la non governabilità della situazione.

Un altro problema riguarda il recepimento delle direttive CEE, secondo quanto richiedono le stesse organizzazioni degli agricoltori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Pubblicità degli interventi).

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche).

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interes-

sino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti.

2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità atmosferiche.

7. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversità atmosferiche possono essere finanziati dalle regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

ANNAMARIA PROCACCI. Ritengo importante l'inserimento di questo articolo 8 nella struttura del provvedimento, an-

che se lo giudico piuttosto angusto nella sua formulazione, se è vero che le avversità atmosferiche rappresentano una variabile tale che diventa difficilissimo prevedere quali annate saranno siccitose. Il problema, a mio avviso, va posto in una dimensione più ampia di quella prevista dal provvedimento, una dimensione che non ha confini poiché coinvolge l'andamento climatico dell'intero pianeta.

Nella prossima conferenza di Rio de Janeiro verrà data una valutazione complessiva sugli andamenti climatici della terra: anche se al riguardo vi sono diverse e contrastanti interpretazioni, non vi è dubbio che gli anni precedenti hanno registrato un andamento siccitoso delle stagioni estremamente grave tanto che il livello dei grandi invasi si è ridotto ai minimi termini.

Non va dimenticato che il mutamento del clima è dovuto a diversi fattori, primo fra questi il cosiddetto effetto serra. Secondo alcuni studiosi — di scuola americana — a causa dell'innalzamento della temperatura si verificherà lo scioglimento dei ghiacci ed un conseguente innalzamento del livello delle acque, con conseguenze terribili su tutti i continenti.

Si profila insomma, secondo alcuni studiosi, un andamento catastrofico che non può essere sottovalutato. Mi rendo conto che alcuni colleghi sono scettici in proposito, ma io sto soltanto riportando alcune valutazioni affermatesi in sede scientifica.

Altri studiosi non giudicano in modo così allarmistico l'andamento climatico e portano a dimostrazione delle loro conclusioni stagioni come quella che stiamo vivendo, in cui si è registrato un flusso di precipitazioni molto più forte rispetto ai precedenti quattro anni.

In ogni caso, il punto di incontro di tesi così diverse è rappresentato dall'esigenza, sottolineata da tutti, di non sottovalutare il problema e di sottoporlo all'esame degli organi competenti dei vari paesi, portandolo nelle sedi di confronto internazionale. È quindi necessario che i vari Stati, compreso il nostro, sviluppino una volontà politica di ricerca in questi settori e pongano a disposizione di tale ricerca fondi che, invece, oggi ci sembrano del tutto

carenti. Rispetto ai problemi non contingenti, che quindi non hanno una proiezione a breve termine, nel nostro paese vi è invece una politica piuttosto miope, che dimostra in modo eloquente quale sia il sistema della prevenzione in Italia. Soltanto sviluppando una rete di previsione — e, quindi, di prevenzione — potremo mettere al riparo la popolazione e l'ambiente naturale da calamità legate alle cosiddette avversità atmosferiche.

In altre parole, l'incidenza dell'azione dell'uomo sull'ambiente deve entrare ormai come fattore di preoccupazione primaria nelle politiche di tutte le nazioni ed anche della nostra; è per questo che si deve sviluppare una rete a livello internazionale, la quale deve coinvolgere anche i paesi del Terzo mondo, perché il modello di sviluppo che noi continuiamo ad esportare in quelle aree avrà un effetto *boomerang* sulla nostra economia, sul nostro ambiente, sulla nostra stessa sopravvivenza.

Oggi i rapporti tra il nord ed il sud del mondo sono del tutto impari ed ingiusti, tanto è vero che il 23 per cento della popolazione mondiale, ossia il cosiddetto uomo occidentale, consuma l'85 per cento delle risorse del pianeta, cominciando da quelle energetiche. L'unica via per risolvere il problema è quella di attuare una diversa distribuzione delle risorse, attraverso la circolazione di un modello di sviluppo diverso. I paesi del Terzo mondo, adottando il nostro sistema di sviluppo, stanno svendendo il loro ambiente naturale, lo stanno distruggendo: l'esempio più banale che posso citare è quello della foresta amazzonica, di cui si perde ogni anno una superficie equivalente all'Austria, sottraendola al grande polmone verde della terra.

Naturalmente, accanto a questo dobbiamo valutare un altro elemento, quello della desertificazione, vale a dire dell'avanzata dei deserti africani, che porta effetti disastrosi, come una mortalità dovuta a fame e sete calcolata in una cifra oscillante tra i 23 e i 29 milioni di persone ogni anno (e potrei continuare a lungo, citando altri esempi).

L'articolo di cui stiamo discutendo andrebbe inquadrato in un contesto molto

più vasto e, diciamolo, intelligente, piuttosto che correre soltanto dietro ai danni ambientali che si verificano e che ricadono pesantemente sugli agricoltori.

Vi è poi un altro problema, quello dell'uso delle acque, ossia della dispersione della risorsa idrica nel nostro paese. Vi è la questione dei bacini, degli acquedotti e della redistribuzione: sono convinta che si sia fatto qualche passo avanti in questa direzione, ma non è ancora sufficiente, mentre se venisse attuata una politica ambientale intelligente nel nostro paese — e ancora, purtroppo, siamo molto lontani dalla sua realizzazione — gli agricoltori potrebbero avere garanzie molto più efficaci di quelle contenute in questo testo.

GLORIA GROSSO. Dal momento che nell'articolo 8 si parla di esperimenti pilota per la prevenzione, vorrei citare un esempio che ho visto realizzare e del quale ho anche parlato con il ministro. Esiste la possibilità, in casi disperati di siccità, di intervenire utilizzando gli aerei antincendio. Come sapete, ahimé, di aerei antincendio me ne intendo e vorrei sapere se, tra gli esperimenti pilota che il progetto in esame prevede, con finanziamenti idonei sia possibile pensare anche ad una soluzione di questo genere.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Apprezzo l'indicazione dell'onorevole Grosso ed assicuro che, per quanto riguarda il mio ministero, porrò intanto allo studio un progetto di fattibilità da proporre poi ai consorzi. Se si volesse trasfondere in un ordine del giorno il suggerimento avanzato, sarei pienamente disponibile ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(*Contratti di assicurazione*).

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie;

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentite le regioni e le province autonome nonché i soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le col-

ture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati da società di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti ai consorzi di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere ceduti ai consorzi stessi ai sensi del citato articolo 21, commi quarto e quinto, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali del rapporto sinistri-premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le società di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 del presente articolo sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È elevata al 50 per cento la percentuale dell'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra della quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione aderenti ai consorzi di cui al comma 3 superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 5, del-

l'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 5, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti del 5 per cento delle disponibilità dello stesso, quale riasicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le società partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna società alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento, nonché le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al comma 7 l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti soggetti, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

(È approvato).

ART. 10.

(*Consorti di difesa*).

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione.

4. Il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

5. Le regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma, lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364.

6. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con più di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perché delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci ».

7. L'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. (*Costituzione e dotazione della cassa sociale*). — 1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

2. La cassa è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotto e comuni;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);

c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

4. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contri-

buti gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esso effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile ».

(È approvato).

ART. 11.

(*Abrogazione di norme*).

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

(*Gestione del Fondo di solidarietà nazionale*).

1. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la Direzione generale della produzione agricola, è istituita una divisione con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Bruni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 6315 impegna il Governo a che, in sede di conversione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, sia soppresso il comma 2 dell'articolo 2 e che le disposizioni dell'arti-

colo 3 del disegno di legge A.C. 6315, commi 2, 4, 5 e 6 siano interpretate nel senso che gli interventi e le agevolazioni ivi previste sono da attuare entro i limiti dello stanziamento complessivo del fondo di solidarietà nazionale e posti a carico del Fondo medesimo ».

0/6315/XIII/1.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione ?

FRANCESCO BRUNI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero conclusivamente fornire un chiarimento, per onestà di comportamento nei confronti dei membri di questo ramo del Parlamento. Durante l'iter di approvazione del progetto di legge al Senato è stato indebolito (io credo, senza nessuna malizia, ma sottovalutando un po' il problema) il ruolo del Ministero del tesoro nel controllo della buona amministrazione dei consorzi. Il Governo, che probabilmente non valutò appieno, in quella fase, la portata della norma, sarebbe intenzionato, ovviamente in una prossima fase di dibattito parlamentare, a proporre alle Camere il ripristino di una funzione più pregnante.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge : « Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6315):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì	29
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Barzanti, Biasci, Binelli, Bortolami, Bortolani, Bruni Francesco, Campagnoli, Civita, Cristoni, Di Pietro, Felissari, Galli, Goria, Grilli, Grosso, Malvestio, Martino, Marzo, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Rabino, Ricci, Ricciuti, Rosini, Stefanini, Zambon e Zuech.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 17 marzo 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO